




ICP
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

ICP S.r.l.s.

Schema di Certificazione SCH 02

Certificazione dei servizi FGAS

in accordo al D.P.R. n. 146/2018 e Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067

Rev.	Data	Natura della modifica	Redazione	Approvazione
0	20/04/2020	Prima emissione	Direttore Tecnico	Direttore Generale
1	20/08/2020	Seconda emissione a seguito di commenti Accredia		
2	10/09/2020	Terza emissione a seguito di commenti Accredia		
3	01/03/2021	Terza emissione a seguito di commenti Accredia		
4	25/05/2022	Aggiunta penale in caso di trasferimento		
5	31/03/2023	Integrazioni relative a Mantenimento e Trasferimento della certificazione		
6	10/01/2024	Integrazioni in merito a presentazione domanda e sottoscrizione contratto e in merito al controllo da effettuare sul certificato prima del rilascio; rimozione riferimenti al Regolamento (CE) n. 304/2008		



ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Indice

1

1. Scopo · 3

2

2. Riferimenti · 3

3

3. Termini e definizioni · 3

4

4. Processo di certificazione · 4

5

5. Registro ICP · 15

6

6. Condizioni d'uso del certificato e del marchio ICP · 15

1. Scopo

Il presente documento ha lo scopo integrare quanto definito nel Regolamento Generale Certificazione di prodotti, processi e servizi REG 03, nei rapporti tra ICP S.r.l.s. e le organizzazioni richiedenti la certificazione delle seguenti attività:

- installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento, di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra.

2. Riferimenti

Nella redazione del presente regolamento sono state prese a riferimento le seguenti fonti; i riferimenti non datati si intendono nella loro revisione vigente.

- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 "Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi";
- Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale (RG-01).
- Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto/Servizio (RG-01-03).
- Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.
- Regolamento 517/2014 UE sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento CE n. 842/2006.
- Regolamento UE n. 2015/2067 Requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 303/2008.
- DPR 146 del 16/11/2018 Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

3. Termini e definizioni

Ai fini del presente documento, si applicano i termini e le definizioni di cui alla alle seguenti norme nello stato di revisione corrente:

- ISO/IEC 17000

- UNI EN ISO 9000
- UNI EN ISO 19011
- RG-01-03 Accredia

4. Processo di certificazione

4.1 Domanda e contratto di certificazione

L'organizzazione che intende accedere al processo di certificazione deve presentare richiesta utilizzando il MOD 50 "Domanda di certificazione" disponibile sul sito web www.icpitalia.org.

Allegati alla domanda dovranno essere presentati:

- Attestato di iscrizione nel Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018;
- Dichiarazione contenente il fatturato presunto¹, relativo all'attività che l'organizzazione intende condurre e sottoporre a certificazione;
- Elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito o presunto (in fase di certificazione iniziale)². La certificazione delle persone fisiche impiegate dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa (almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067.

A ricezione della domanda di certificazione, la Segreteria Tecnica prepara la proposta di certificazione e la sottopone al riesame da parte della Direzione Tecnica. A fronte di un esito positivo del riesame, la Segreteria tecnica predispone l'Offerta da trasmettere all'organizzazione richiedente. Alla sottoscrizione dell'Offerta l'organizzazione richiedente è tenuta a trasmettere copia del Regolamento Generale Certificazione di prodotti, processi e servizi REG 03 controfirmata per presa visione e accettazione.

¹ Per volume di attività conseguito o presunto si intende il fatturato specifico relativo alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse e di apparecchiature di protezione antincendio. Nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali.

² Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l'impresa impieghi una persona certificata.

Il contratto di certificazione ha durata quinquennale e comprende le attività necessarie per il mantenimento ed il rinnovo della certificazione.

4.2 Verifica di certificazione

Ad avvenuta sottoscrizione della proposta di certificazione, la Segreteria tecnica provvede a conferire l'incarico al Team di audit composto da valutatori qualificati per l'esecuzione della verifica di certificazione e a comunicare all'organizzazione richiedente i nominativi del team di audit, tempi e data di esecuzione della verifica.

È data facoltà al richiedente la certificazione di ruscare i valutatori nominati dalla Segreteria tecnica a fronte di giustificati elementi, da comunicare a ICP in forma scritta.

La verifica è condotta in una unica fase presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, che risulti sufficientemente rappresentativa rispetto al campo di applicazione della certificazione.

Nel corso della verifica, l'organizzazione dovrà rendere disponibili evidenze documentate rispetto alle seguenti:

- a. riferimenti relativi all'iscrizione, come impresa, nel Registro telematico nazionale;
- b. elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività presunto;
- c. disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica;
- d. procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- e. modalità di gestione dei reclami e ricorsi.

Nel corso della verifica il Team di audit terrà conto del certificato posseduto dalle persone fisiche impiegate dall'impresa. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, l'impresa dovrà impiegare almeno una persona in possesso di certificato della Categoria I.

Gli esiti della verifica sono verbalizzati in Rapporto di verifica al quale sono allegati eventuali rapporti di non conformità. Sia il Rapporto di verifica che ciascun Rapporto di non conformità sono sottoscritti da un rappresentante dell'organizzazione richiedente la certificazione.

Responsabilità dell'organizzazione è l'individuazione e attuazione delle azioni correttive necessarie alla risoluzione di eventuali non conformità rilevate dal Team di verifica. Tali azioni e i relativi tempi di chiusura dovranno essere accettati e controfirmati dal Responsabile del Team di verifica prima di trasmettere la documentazione alla Direzione tecnica o altra persona delegata qualificata per il riesame dei risultati di verifica.

La definizione delle azioni correttive deve essere concordata entro un mese dalla data di conclusione della Verifica in campo.

Per tutte le non conformità (non valgono distinzioni tra non conformità minori e maggiori come avviene per altri schemi di certificazione), l'organizzazione deve provvedere alla definizione di un piano di azioni correttive da sottoporre a valutazione del Team di verifica, entro un mese dalla data della verifica. Il Team di verifica dovrà accettare il piano di azioni correttive e verificarne l'efficace implementazione, prima di proporre l'organizzazione alla delibera di certificazione.

La verifica di efficace risoluzione delle non conformità sarà condotta dal Responsabile del Team di verifica tramite una verifica documentale, a ricezione delle necessarie evidenze o tramite una verifica aggiuntiva in campo entro tre mesi dalla data di conclusione della Verifica in campo.

Lo svolgimento di una ulteriore verifica in campo sarà fatturato al Cliente secondo quanto definito nel tariffario specifico di Schema TRF 00X.

Nell'eventualità gli esiti della verifica siano negativi per la presenza di non conformità tali da non garantire il completamento del processo di certificazione nei tempi necessari, il Responsabile del Team di verifica proporrà la ripetizione completa della verifica.

4.3 Emissione del certificato

La decisione sulla certificazione è presa unicamente dalla Direzione Tecnica o persona ICP delegata, sulla base delle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione. La decisione non può essere presa da soggetti che hanno partecipato al processo di valutazione.

ICP rilascia un certificato all'organizzazione richiedente che abbia superato positivamente l'iter di certificazione e che risulti iscritta al Registro telematico nazionale. L'intero iter di certificazione deve essere completato entro i termini previsti all'articolo 8, comma 3, lettera c) e all'articolo 21, comma 7 del D.P.R. n.146/2018. Superato tale termine, l'impresa deve ripetere l'intera procedura di certificazione come previsto all'articolo 8, comma 3 del D.P.R. n. 146/2018.

Entro 10 giorni lavorativi dal rilascio del certificato, la Segreteria tecnica inserisce per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR 146/2018 le informazioni relative alle organizzazioni che hanno ottenuto il certificato e le informazioni (nominativi e numero certificato) del personale impiegato per le attività oggetto di certificazione. Sempre entro 10 giorni lavorativi, ICP provvede all'aggiornamento del Registro telematico nelle successive fasi di mantenimento, o in caso di sospensione o revoca del certificato.

ICP mantiene la proprietà esclusiva dei certificati emessi e detiene registrazioni aggiornate che consentono di verificare la posizione delle imprese certificate. Le registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni dopo scadenza della certificazione.

ICP infine trasmette al MITE e ad ACCREDIA, una relazione annuale sulle certificazioni emesse.

Il certificato di conformità rilasciato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 riporta i seguenti dati:

- Nome ICP S.r.l.s.;
- Nome completo dell'impresa /impresa individuale certificata e ubicazione della sede legale dell'impresa;
- Numero Certificato;
- La dicitura "impresa";
- Il seguente scopo: "installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento su apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse con dimensione massima del carico senza limiti in kg";
- Le norme di certificazione applicabili D.P.R. n. 146/2018, Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067;
- Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018;
- Data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza;
- Firma della Direzione Generale o suo specifico delegato.

Ai fini di verifica della correttezza delle informazioni riportate, i contenuti del certificato sono verificati sia dalla Segreteria tecnica che dalla Direzione generale prima dell'emissione dello stesso.

Il certificato rilasciato da ICP vale per un periodo di cinque anni, decorrenti dal giorno della delibera.

Le attività comprese nello scopo del certificato saranno verificate nel ciclo di certificazione.

4.4 Mantenimento della certificazione

La certificazione ha validità quinquennale ed è soggetta all'esito positivo delle attività di sorveglianza svolte annualmente da ICP. Annualmente ICP programma ed effettua verifiche di mantenimento condotte sulla documentazione dell'organizzazione certificata.

Almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza la Segreteria Tecnica di ICP trasmette comunicazione alla impresa certificata per richiedere l'invio della seguente documentazione:

1. la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al fatturato specifico dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza relativo alle attività coperte da certificazione;
2. un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. Nel caso in cui l'impresa certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, il certificato sarà comunque mantenuto attivo, a condizione che nella successiva sorveglianza, l'impresa certificata fornisca evidenza di avere effettuato almeno un intervento inerente al campo di applicazione del certificato;
3. l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito nell'anno precedente;
4. la conferma della disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica;
5. i riferimenti, eventualmente aggiornati, delle procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
6. una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti al campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, ICP deve avere ricevuto dalla impresa certificata la documentazione prevista ai punti da 1. a 6.

In assenza parziale o totale della documentazione prevista ai punti da 1. a 6., ICP sospende la certificazione entro 10 giorni successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza. Il certificato potrà essere reintegrato entro 180 giorni dalla scadenza annuale, a ricevimento della documentazione richiesta e a fronte del versamento dell'importo previsto come costo di riattivazione. Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, l'impresa non trasmette la documentazione prevista ai punti da 1. a 6., ICP provvederà alla revoca del certificato. L'impresa, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (ripetizione della verifica di certificazione).

In caso di esito positivo degli accertamenti, ICP comunica all'impresa la sussistenza della certificazione.

La verifica della documentazione è effettuata da Valutatore FGAS qualificato ICP; gli esiti della verifica sono formalizzati nel modulo MOD 34 e comunicati dalla Segreteria Tecnica; il controllo riguarda la congruità della documentazione con particolare riferimento alle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che la stessa ha svolto, la corrispondenza tra fatturato e persone impiegate, la gestione di reclami e/o ricorsi.

La verifica di validità del patentino durante la sorveglianza è svolta accedendo al database del Ministero e verificando la validità dei patentini. Evidenza di questa attività è fornita attraverso printscreen della visualizzazione del database.

4.5 Rinnovo della certificazione

Entro 60 gg dalla scadenza del certificato, l'impresa titolare del certificato dovrà presentare la richiesta a ICP per il rinnovo della certificazione.

Il rinnovo avviene prima della scadenza dei cinque anni di validità del certificato e previo svolgimento di un audit presso una sede locale dell'impresa, seguendo il processo della prima certificazione, come descritto al paragrafo 4.2 del presente documento.

In sede di verifica di rinnovo, il Valutatore, oltre a quanto previsto per la verifica di certificazione provvederà alla valutazione dei seguenti documenti:

- Dichiarazione del fatturato in atto notorio;
- Estratto dalla Banca Dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati
- Dichiarazione in atto notorio dei reclami.

A conclusione del nuovo iter, ICP delibera il rilascio o meno del rinnovo della certificazione. Entro 10 giorni lavorativi dal rilascio del nuovo certificato, la Segreteria Tecnica ICP provvede a inserire nella sezione apposita del Registro Nazionale di cui al DPR 146/2018, tutte le informazioni relative alle imprese che hanno ottenuto il rinnovo della certificazione e le informazioni (nominativi e numero di certificato) relative al personale impiegato per le attività oggetto di Certificazione.

4.6 Trasferimenti

Il certificato rilasciato a un'impresa può essere trasferito a condizione che il certificato sia vigente e che siano state svolte con esito positivo le verifiche di sorveglianza annuali. Non è possibile effettuare trasferimenti in caso di certificati sospesi o revocati.

Qualora la richiesta di trasferimento da altro Organismo giunga a ICP (organismo subentrante), l'azienda richiedente dovrà produrre a ICP la seguente documentazione:

- a. stato di validità del certificato attraverso il Registro telematico nazionale;
- b. dichiarazione dell'Organismo cedente circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti dell'impresa, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi;
- c. una dichiarazione resa dall'impresa, in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione.

L'organismo si riserva, qualora dovesse ritenerlo opportuno, di effettuare una verifica straordinaria presso una unità locale dell'impresa. In seguito a decisione positiva relativa alla verifica della completezza e congruità della documentazione del trasferimento, ICP emetterà un certificato riportando la data di "emissione corrente" con invariata la data di prima emissione e di scadenza, conforme a quanto descritto al paragrafo 4.3 e darà comunicazione all'Organismo cedente.

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di tale comunicazione, l'Organismo cedente revocherà il certificato. Qualora l'organismo cedente sia ICP, l'azienda richiedente dovrà provvedere a farne richiesta, e ICP, per il tramite della Segreteria Tecnica, provvederà a comunicare all'azienda richiedente l'ammontare della penale da pagare (calcolata nella misura del 30% della quota da versare annualmente per ciascuno degli anni rimanenti rispetto alla data di scadenza della certificazione). ICP, una volta ricevuta evidenza del pagamento effettuato, entro 30 giorni lavorativi dalla data di avvenuto versamento, renderà disponibile la documentazione di cui al punto b) all'impresa richiedente.

4.7 Requisiti specifici della impresa individuale

Nei casi in cui il titolare dell'impresa coincide con la persona certificata, la certificazione come "Impresa individuale" potrà essere rilasciata, mantenuta e rinnovata, secondo un iter agevolato che prevede l'esame della sola documentazione, a condizione che:

- l'impresa:

- sia iscritta al Registro Imprese come impresa individuale;
- sia iscritta come impresa al Registro telematico nazionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 146/2018;
- abbia un fatturato specifico inferiore a € 200.000.
- il titolare:
 - sia iscritto come persona al Registro telematico nazionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 146/2018;
 - sia certificato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 146/2018 per le attività nelle quali "l'Impresa individuale" intende operare;
 - in fase di sorveglianza e rinnovo, dichiari di essere l'unica persona certificata che l'impresa impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione;
 - disponga di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività per cui è stata rilasciata la certificazione come persona; per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), deve dimostrare di garantire il mantenimento della catena metrologica;
 - dimostri di avere a disposizione procedure e/o istruzioni operative aggiornate utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore, ecc.);
 - dimostri di saper gestire gli eventuali reclami e ricorsi;
 - in fase di sorveglianza e rinnovo, trasmetta al CAB il documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza.

Il titolare della "Impresa individuale" deve fornire al CAB la documentazione di cui sopra richiamandola in una "autodichiarazione" redatta in conformità agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e comunque soggetta a verifica da parte del CAB (nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in tema di privacy).

I certificati rilasciati da ICP comprenderanno gli stessi contenuti previsti al paragrafo 4.3, con la dicitura "impresa individuale".

4.8 Variazione del certificato

4.8.1 Variazione del certificato da "Impresa individuale" a "Impresa"

La "Impresa individuale", che ricade nei requisiti di "Impresa", almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può richiedere a ICP la modifica del certificato dichiarando di

ricadere nei requisiti di “Impresa”.

La Segreteria Tecnica richiede al cliente l’aggiornamento dei dati tramite la compilazione del modulo MOD 50. Il cliente dovrà trasmettere la seguente documentazione in allegato alla domanda:

- il fatturato specifico conseguito (anno precedente) e/o presunto (anno in corso) relativo alla/e attività coperta/e da certificazione (come definito alla Nota 1 e alla Nota 2);
- un documento “emesso” dalla Banca Dati di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l’impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell’attivazione della Banca Dati, l’impresa certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza.
- l’elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall’impresa (Vedi Nota 3), corredato dai relativi riferimenti al certificato e all’iscrizione al Registro telematico nazionale. L’elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d’attività conseguito (anno precedente) o presunto (anno in corso) (come definito alla Nota 1 e alla Nota 2).
- dichiarazione di disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica.
- procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall’impresa).
- dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l’impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell’incarico svolto inerenti al campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l’impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

Nota 1: Per volume di attività conseguito o presunto si intende il fatturato specifico relativo alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, di pompe di calore fisse e di apparecchiature di protezione antincendio. Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l’impresa impieghi una persona certificata.

Nota 2: Nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall’eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali.

Nota 3: La certificazione delle persone fisiche impiegate dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa (almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067.

Alla ricezione della suddetta documentazione, la Segreteria Tecnica prepara la proposta di certificazione e la sottopone al riesame da parte della Direzione Tecnica o persona delegata qualificata.

L'offerta viene sviluppata in riferimento a quanto definito nel tariffario TRF 02 per una nuova certificazione.

A seguito dell'accettazione da parte del cliente dell'accordo contrattuale aggiornato, la Segreteria Tecnica procede con la programmazione delle attività di verifica documentale e verifica in campo previste per la certificazione di impresa. A questa segue l'iter previsto per la certificazione di impresa, provvedendo all'aggiornamento del certificato di impresa individuale già esistente, con l'aggiornamento della data di emissione corrente.

L'impresa certificata sarà soggetta a verifiche di sorveglianza e rinnovo secondo quanto definito nei documenti contrattuali aggiornati.

4.8.2 Variazione del certificato da “Impresa” a “Impresa individuale”

L' “Impresa”, che ricade nei requisiti di “Impresa individuale”, almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può rivolgersi a ICP per chiedere la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di “Impresa individuale”.

La Segreteria Tecnica richiede al cliente l'aggiornamento dei dati tramite la compilazione del modulo MOD 50 e prepara la proposta di certificazione, sottoponendola al riesame da parte della Direzione Tecnica o persona delegata qualificata.

L'offerta viene sviluppata in riferimento a quanto definito nel tariffario TRF 02 per una nuova certificazione.

A seguito dell'accettazione da parte del cliente dell'accordo contrattuale aggiornato, segue l'iter previsto per la certificazione di “impresa, provvedendo all'aggiornamento del certificato di impresa già esistente, con l'aggiornamento della data di emissione corrente.

L'impresa certificata sarà soggetta a verifiche di sorveglianza e rinnovo secondo quanto definito nei documenti contrattuali aggiornati.

4.9 Competenze

Auditor/Valutatori

Gli Auditor del Gruppo di Verifica sono qualificati da ICP sulla base della competenza tecnica ed esperienza specifica, di almeno 2 anni, nelle attività riguardanti le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse e/o nelle attività riguardanti le apparecchiature di protezione antincendio, tramite effettuazione di verifiche come responsabile del gruppo e/o tramite esperienza professionale con conoscenza delle tecniche di audit (ISO 19011).

Gli Auditor del gruppo di verifica sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a. conoscenza approfondita della normativa tecnica e della legislazione europea e nazionale inerente la regolamentazione dei processi di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento degli impianti fissi di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore e/o conoscenza approfondita della legislazione europea e nazionale inerente alla regolamentazione dei processi di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio;
- b. conoscenze approfondite dei processi inerenti al settore impiantistico, ivi inclusi i processi di saldatura o brasatura, con particolare riferimento agli impianti di cui al precedente punto a);
- c. conoscenza delle metodologie di audit (ISO 19011).

Il Gruppo di Verifica nel suo complesso garantisce inoltre la conoscenza specifica, dimostrata tramite partecipazione a corsi di formazione e/o esperienza professionale e/o partecipazione ad attività normativa o a gruppi di lavoro specifici e/o attività di docenza, della seguente normativa cogente oltre alla normativa tecnica applicabile:

- D.P.R. n. 146/2018
- Regolamento UE n. 517/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
- Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.

Personale incaricato a svolgere il riesame della domanda, il riesame dei risultati della valutazione e la decisione relativa alla certificazione

Le attività di riesame della domanda, riesame dei risultati della valutazione e decisione relativa alla certificazione sono di pertinenza della Direzione Tecnica, avente conoscenze e competenze adeguate allo svolgimento di tali attività.

La Direzione Tecnica si riserva di delegare le attività di riesame della domanda e riesame dei risultati della valutazione ad altro personale qualificato ICP che possieda le seguenti conoscenze:

- conoscenza dei principi, delle prassi e delle tecniche di audit per gli schemi di accreditamento sui
- gas fluorurati a effetto serra;
- conoscenza dei processi ICP;
- conoscenza della normativa tecnica applicabile e della seguente legislazione e normativa cogente in materia di gas fluorurati ad effetto serra:
 - D.P.R. n. 146/2018
 - Regolamento UE n. 517/2014
 - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
 - Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.

5. Registro ICP

ICP mantiene un registro che consente di verificare la posizione delle Organizzazioni certificate. Il registro costituisce la prova del corretto svolgimento del processo di certificazione ed è conservato per almeno 5 anni dalla data di annullamento e/o sostituzione; allo scadere di tale periodo la conservazione è facoltativa, salvo nuove diverse disposizioni.

La documentazione archiviata in formato elettronico non ha limite di tempo prefissato per la sua distruzione e comunque rispetta il limite di 5 anni dalla data di annullamento.

Il Registro viene reso disponibile ad ACCREDIA su semplice richiesta.

6. Condizioni d'uso del certificato e del marchio ICP

Valgono le seguenti prescrizioni:

- L'organizzazione può esporre il certificato ottenuto nella propria sede e/o citare i riferimenti dello stesso nella propria documentazione.
- Il certificato può essere riprodotto in forma integrale secondo il fac simile consegnato da ICP.

- L'organizzazione non deve usare il certificato ICP in modo da modificare lo scopo della certificazione stessa, o ingannare il consumatore.

L'uso della Certificazione è ritenuto scorretto se risulta tale da trarre in inganno i potenziali fruitori delle prestazioni professionali certificate da ICP.

In particolare è scorretto l'uso della Certificazione quando:

- la stessa non sia stata ancora ufficialmente concessa o sia stato notificato l'annullamento,
- la stessa sia usata per attività diverse da quelle per cui è stata rilasciata.

Gli usi inappropriati o ingannevoli del certificato e del marchio ICP in pubblicazioni, cataloghi, ecc. saranno sanzionati tramite adeguati provvedimenti quali la sospensione o la revoca della certificazione, la pubblicazione del tipo di infrazione e, ove appropriate, anche azioni legali.